



Allegati alla Delibera ~~DM/CC~~
n. 6 del 29 APR. 2016
F.to Il Segretario Generale
Avv. Simona Maria Nicastro

COMUNE DI ROCCAPALUMBA

Provincia di Palermo

Regolamento comunale per la disciplina della dilazione e/o rateizzazione e compensazione tributi

Approvato con delibera
del Consiglio Comunale
n. 6 del 29/04/16

INDICE

CAPO I – DILAZIONI E/O RATEIZZAZIONI		
Art. 1	Oggetto del regolamento	Pag. 3
Art. 2	Requisiti oggettivi e soggettivi e definizione di temporaneità	Pag. 3
Art. 3	Criteri di dilazione e/o rateizzazione di pagamento	Pag. 4
Art. 4	Modalità di dilazione e/o rateizzazione	Pag. 5
Art. 5	Interessi	Pag. 5
Art. 6	Domanda di concessione	Pag. 6
Art. 7	Procedimento	Pag. 6
Art. 8	Provvedimento di concessione o diniego	Pag. 6
Art. 9	Controlli	Pag. 7
CAPO II - COMPENSAZIONE		
Art. 10	Principi in materia di compensazione	Pag. 7
Art. 11	Compensazione nell'ambito dello stesso tributo	Pag. 7
Art. 12	Compensazione tra tributi diversi	Pag. 8
Art. 13	Compensazione tra debiti dell'Ente Locale e debiti tributari	Pag. 9
Art. 14	Disposizioni finali ed entrata in vigore	Pag. 9

CAPO I

DILAZIONI E/O RATEIZZAZIONI

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione in via eccezionale di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti per imposte e tributi comunali già scaduti siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Possono essere oggetto di rateazione la IUC, la TOSAP, il Canone Idrico, l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

ART. 2

REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA'

Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi specificati al comma seguente.

Si considerano cause soggettive:

- lo stato di salute proprio o dei propri familiari, ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
- qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito tributario di cui al precedente art. 1.

Lo stato di disagio è riferito alle seguenti situazioni:

- Anziano con più di 60 anni titolare di pensione sociale o assegno minimo;
- Disoccupato iscritto al collocamento;
- Lavoratore non occupato in mobilità o cassa integrazione;
- Inoccupato che ha perso l'indennità di cassa integrazione o mobilità nell'anno precedente;
- Lavoratore dipendente con retribuzione saltuaria (non mensile), previa attestazione del datore di lavoro;
- Disabile con invalidità non inferiore al 75% (allegare certificato rilasciato dalla struttura pubblica);
- Soggetto in cura presso comunità terapeutica;
- Soggetto in stato di detenzione presso istituto di pena;
- Soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal Municipio;
- Nucleo familiare il cui calcolo ISEE è non superiore a € 15.000,00.

A dimostrazione va allegata la seguente documentazione:

- 1) Certificato ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente relativo all'ultimo anno di imposta
- 2));
- 3) Certificazione mobilità/cassa integrazione;
- 4) Certificato disoccupazione;
- 5) Attestazione del datore di lavoro comprovante la non regolarità della retribuzione;

- 6) Certificato di invalidità non inferiore al 75% rilasciato dalla ASP;
- 7) Altro.

Art. 3

CRITERI DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO

Per i debiti di natura tributaria possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva.

Il debitore decade automaticamente dal beneficio concesso, ai sensi dell'art.7 del D.lgs. n.46 del 26/02/1999, nel caso di mancato pagamento della prima rata, o successivamente, di due rate e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla rata non pagata e non può più essere rateizzato.

E', in ogni caso, esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni e/o rateizzazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.

Nessuna dilazione e/o rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

In ogni caso la richiesta di dilazione e/o rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva di cui al Capo II del D.P.R. 602/73 (esecuzione forzata, fermo amministrativo di beni mobili registrati, iscrizione di ipoteca su beni immobili ecc.);

Sarà cura degli uffici preposti verificare presso il concessionario il mancato inizio della procedura esecutiva.

ART. 4

MODALITA' DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE

La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente maggiorato degli interessi, e non al totale del tributo dovuto, così determinate:

- Fino a € 250,00 fino ad un massimo di 5 rate mensili con importo minimo della rata di € 50,00;
- Da € 250,01 ad € 2.500,00 fino ad un massimo di 18 rate mensili con importo minimi della rata di € 75,00;
- Da € 2.500,01 a € 6.000,00 fino ad un massimo di 30 rate mensili con importo minimo della rata di € 100,00;
- Da € 6.000,01 a € 25.000,00 fino ad un massimo di 36 rate mensili con importo minimo della rata di € 150,00;
- Oltre i 25.000,01 fino ad un massimo di 60 rate.

Inoltre, tutti i contribuenti che non rientrano nei requisiti di cui all'art.2, possono fare richiesta di dilazione e/o rateizzazione se l'importo dovuto è superiore a € 800,00 per un minimo di quattro (4) rate mensili e con una rata minima mensile pari ad € 400,00.

Se l'importo di cui il contribuente chiede la dilazione e/o la rateizzazione è superiore a € 10.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o assicurativa che copra l'importo totale delle somme dovute per il periodo di rateizzazione e per il periodo di un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.

L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

ART. 5 INTERESSI

Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente.

Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento (cartella di pagamento, avviso di accertamento ecc.) fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

Sugli importi rateizzati, si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione, aumentato di 2,5 punti percentuali.

Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata.

ART. 6 DOMANDA DI CONCESSIONE

Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateizzazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda al Responsabile dell'Ufficio Tributi di questo Ente secondo lo schema di domanda allegato al presente regolamento allegando copia di ogni documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento e copia di un documento di riconoscimento.

ART. 7 PROCEDIMENTO

Nel corso dell'istruttoria il Responsabile dell'Ufficio Tributi verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.

Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Responsabile stesso indicherà nell'atto di richiesta.

La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito.

ART. 8 PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Responsabile dell'Ufficio Tributi adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio assenso.

Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.

Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 9 Controlli

Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, anche tramite collaborazione con Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 il dichiarante viene in ogni caso segnalato alla competente Autorità Giudiziaria e decade dal beneficio della rateazione eventualmente accordata.

CAPO II

COMPENSAZIONE

Art. 10

PRINCIPI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE

- 1) In applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'art.8 comma 1 della legge 212/2000, è previsto l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali.
- 2) L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura tributaria diversa tra loro, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile.

Art. 11

COMPENSAZIONE NELL'AMBITO DELLO STESSO TRIBUTO

Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, domanda redatta secondo il modello allegato al presente regolamento indicando:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto;
- l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta;
- l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il

rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione sono: Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), Canone Servizio Idrico Integrato, Imposta Unica Comunale (IUC nelle sue componenti TARI, TASI e IMU).

Il Responsabile del Tributo istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare. Il risultato del risconto, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato.

Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.

ART. 12 COMPENSAZIONE TRA TRIBUTI DIVERSI

Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, domanda redatta secondo il modello allegato al presente regolamento indicando:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto;
- l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta;
- indicazione del tributo con il quale si intende effettuare la compensazione;
- l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi con altri tributi comunali con i quali può essere richiesta la compensazione, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

Nel caso in cui la compensazione avvenga tra tributi, gestiti da funzionari diversi, il funzionario che gestisce la pratica del tributo in eccedenza deve acquisire l'attestazione del tributo a debito con cui compensare l'eccedenza del credito.

Il Responsabile del tributo in eccedenza istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare con altri tributi comunali. Il risultato del risconto, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e al funzionario che ha rilasciato l'attestazione del tributo a debito.

I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione sono: Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), Imposta Unica Comunale (IUC), Canone Servizio Idrico Integrato.

Art. 13 COMPENSAZIONE TRA DEBITI DELL'ENTE LOCALE E DEBITI TRIBUTARI

I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune di Roccapalumba in relazione a cessione di beni o di prestazioni di servizi, possono avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni tributarie a loro carico.

Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune una comunicazione, indirizzata al funzionario responsabile del tributo per il quale si intende effettuare la compensazione, contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto;
- l'esposizione del credito da compensare ed il relativo titolo;
- l'affermazione che con la compensazione del credito, l'obbligazione si intende estinta e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o ad abbandonare eventuali azioni già intraprese;

Le obbligazioni extratributarie possono essere estinte mediante compensazione, secondo i principi stabiliti dal codice civile (art.1241 e seguenti), sulla base di una espressa richiesta del contribuente, contenente gli elementi di cui al precedente comma. Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'ufficio a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.

Il Responsabile dell'Ufficio Tributi che istruisce la pratica dovrà acquisire dai competenti uffici sia la documentazione inerente al credito maturato dal creditore che i debiti tributari maturati con cui si intende effettuare la compensazione. La compensazione tra i crediti relativi a cessione di beni o prestazione di servizi ed i debiti tributari del medesimo soggetto, potrà avvenire soltanto a seguito di adozione di provvedimento autorizzatorio. Il provvedimento, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e ai funzionari interessati alla pratica di compensazione.

Art. 14 **Disposizioni finali ed entrata in vigore**

Con l'emanazione delle presenti disposizioni si intendono abrogate le precedenti norme, contenute in altri regolamenti comunali, in materia di dilazioni e/o rateizzazioni e di compensazioni. Le eventuali rateizzazioni già concesse ed ancora in corso continuano a seguire le precedenti disposizioni.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di Consiglio Comunale che lo ha approvato.